



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO il decreto 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 3 che determina i criteri e la durata di concessione del trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto n. 79143 del 07.02.2014;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30.07.2014 relativo all'anno 2014 riguardante le aziende appartenenti ai CONSORZI AGRARI per la concessione e la proroga del trattamento di mobilità, autorizzato ai sensi dell'articolo 33 comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in favore di un numero massimo di n. 33 unità lavorative;

VISTA la nota n. 0007259 del 19.03.2015, presentata dall'INPS, contenente i nominativi dei n. 33 lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2014, ai sensi l'articolo 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per l'anno 2014, la concessione del trattamento di mobilità in deroga, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.07.2014, in favore di un numero massimo di n. 16 lavoratori ubicati presso le unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI, nel modo di seguito indicato:

- Consorzi agrari i cui lavoratori risiedono nelle aree di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni alla data del 31.12.2013:
  - Piceno : n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 21.01.2014;
    - n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 25.02.2014;
    - n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 23.02.2014;
  - Sassari: n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 07.01.2014;
    - n. 5 lavoratori per il periodo dal 01.01.2014 al 31.10.2014;
  - Taranto: n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 21.01.2014.
  
- Consorzi agrari i cui lavoratori non risiedono nelle aree di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni alla data del 31.12.2013:
  - Vicenza: n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2014 al 31.07.2014;
  - Pesaro: n. 2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2014 al 31.07.2014;
    - n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014;
  - Cremona: n. 1 lavoratore per il periodo dal 09.11.2014 al 31.12.2014.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 245.759,34 (duecentoquarantacinquemilasettecentocinquantanove/34).

**ART.2**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per l'anno 2014, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.07.2014, in favore di un numero massimo di n. 10 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI, nel modo di seguito indicato:

- Consorzi agrari i cui lavoratori risiedono nelle aree di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni alla data del 31.12.2013:
  - Chieti/Pescara: n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 22.01.2014; ..  
n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 31.07.2014;
  - Lucania: n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 09.08.2014;  
n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 05.03.2014;
  - Piceno: n. 1 lavoratore per il periodo dal 22.01.2014 al 31.10.2014;  
n. 1 lavoratore per il periodo dal 26.02.2014 al 31.10.2014;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- n. 1 lavoratore per il periodo dal 24.02.2014 al 31.10.2014;
- Salerno /NA/AV: n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 22.04.2014;
- Sassari: n.1 lavoratore per il periodo dal 08.01.2014 al 31.10.2014;
- Taranto: n. 1 lavoratore per il periodo dal 22.01.2014 al 31.10.2014.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per i periodi e per i lavoratori sopra indicati.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 122.468,16 (centoventiduemilaquattrocentosessantotto/16).

**ART.3**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per l'anno 2014, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.07.2014, in favore di un numero massimo di n. 13 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI, nel modo di seguito indicato:



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Consorzi agrari i cui lavoratori risiedono nelle aree di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni alla data del 31.12.2013:
  - Chieti/Pescara : n. 1 lavoratore per il periodo dal 23.01.2014 al 31.10.2014;  
n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.08.2014 al 31.10.2014;
  - Lucania: n. 1 lavoratore per il periodo dal 10.08.2014 al 31.10.2014;  
n. 1 lavoratore per il periodo dal 06.03.2014 al 31.10.2014;
  - Salerno /NA/AV: n. 1 lavoratore per il periodo dal 23.04.2014 al 31.10.2014;
  - Sassari: n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 22.05.2014;
  - Taranto: n. 6 lavoratori per il periodo dal 01.01.2014 al 31.10.2014.
  
- Consorzi agrari i cui lavoratori non risiedono nelle aree di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni alla data del 31.12.2013:
  - Mantova: n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2014 al 18.03.2014.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per i lavoratori e per i periodi sopra indicati.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 160.057,88 (centosessantamilacinquantasette/88).



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**ART 4**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 3 del decreto n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per l'anno 2014, la concessione della proroga del trattamento di mobilità in deroga, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.07.2014, in favore di un numero massimo di n. 2 lavoratori ubicati presso varie unità aziendali delle società appartenenti ai CONSORZI AGRARI, nel modo di seguito indicato:

- Consorzi agrari i cui lavoratori risiedono nelle aree di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni alla data del 31.12.2013;
  - Sassari: n. 1 lavoratore per il periodo dal 23.05.2014 al 31.10.2014.
  
- Consorzi agrari i cui lavoratori non risiedono nelle aree di cui all'articolo 1 del Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni alla data del 31.12.2013:
  - Mantova: n. 1 lavoratore per il periodo dal 19.03.2014 al 31.10.2014.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40% per i lavoratori e i periodi sopra indicati.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 15.188,58 (quindicimilacentottantotto/58).

**ART. 5**

L'onere complessivo, pari ad euro 543.473,96 (cinquecentoquarantatremilaquattrocentosettantatre/96), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 6**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 5, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 11/09/2015

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan